

Ai fini dell'inizio dell'attività di **commercio all'ingrosso**, indipendentemente dalla tipologia di prodotti (alimentari e non) è necessario presentare presso il Registro delle Imprese la seguente documentazione:

IMPRESE INDIVIDUALI

- Mod. I1 (prima iscrizione) o mod. I2 (variazione/aggiunta di attività) o mod. UL (inizio/variazione);
- Modello "Com/Ingr" per la mera comunicazione di avvio attività e per l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali/onorabilità.

SOCIETÀ

- Mod. S5 (inizio/ variazione) o mod. UL (inizio/variazione);
- Modello "Com/Ingr" per la mera comunicazione di avvio attività e per l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali/onorabilità ;
- Modello "Antimafia/Ono/Ingr" per i soli requisiti di onorabilità **delle altre persone indicate all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (1) (2) (3)**

In caso di sostituzione/nuova nomina di uno degli amministratori/consiglieri occorre allegare alla pratica telematica (MOD S2 + Int P) depositata per la nomina alla carica di amministratore/consigliere il **Modello "Antimafia/Ono/INGR"** per l'autocertificazione dei requisiti morali/onorabilità.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

REQUISITI PROFESSIONALI NEL SETTORE ALIMENTARE

Con il decreto legislativo n° 147/2012, entrato in vigore il 14 settembre 2012, l'esercizio dell'attività di **commercio all'ingrosso di prodotti alimentari è soggetto al solo possesso dei requisiti di onorabilità (2)** in quanto l'art. 9 ha eliminato i requisiti professionali.

ESERCIZIO CONGIUNTO DI COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO

Il decreto legislativo n° 147/2012, entrato in vigore il 14 settembre 2012, ha eliminato il divieto di esercizio congiunto di attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio e ha stabilito che: "Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività".

COSTI

Ditte individuali:

- Domanda inviata telematicamente: Euro 18,00 per diritti di segreteria.
- Per i modelli I1 e I2 è necessario pagare l'imposta di bollo pari ad Euro 17,50 per la presentazione telematica.
- Per le imprese individuali di nuova costituzione o per l'apertura di UL è dovuto anche il pagamento del diritto annuale.

Società:

- Domanda inviata telematicamente: Euro 30, 00 per diritti di segreteria
- Domanda su supporto informatico: Euro 50,00 per diritti di segreteria

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA:

Per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso, in ossequio alla direttiva del Conservatore n° 04 del 2015 non è più dovuta la tassa di CC.GG., pari a € 168,00.

AVVERTENZE:

- la data dell'inizio attività deve coincidere con la data di presentazione dell'istanza telematica al Registro delle Imprese;

- Alle dichiarazione deve essere sempre allegato il documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive. Il documento non va allegato solo se la dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall'interessato con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale dei servizi.

-Tutta la modulistica predisposta per l'attività di commercio all'ingrosso, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Latina:

- **Modello Com/Ingr:** comunicazione di inizio attività di commercio all'ingrosso con la dichiarazione del possesso dei requisiti morali;
- **Modello Antimafia/Ono/Ingr:** modello di dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di onorabilità e al requisito morale dell'antimafia;

I seguenti modelli, "**Com/Ingr**" e "**Antimafia/Ono/Ingr**", quali allegati ad una pratica telematica, devono essere individuati con il medesimo codice documento "**C25**".

-

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell'apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità con codice documento "**E20**".

NOTE:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità (**Modello Antimafia/Ono/Ingr**) deve essere resa, **in fase di avvio dell'attività**, dalle persone indicate dall'art. 85 del D.lgs n. 159/2011 ed allegata al modello **Com/INGR** ovvero deve essere resa, **in caso di nuova nomina**, dagli amministratori neo nominati ed allegata alla pratica - Modello S2.

Alla dichiarazione di onorabilità deve sempre essere allegato il documento di identità di chi sottoscrive in corso di validità (il documento non va allegato solo se la dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall'interessato con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale dei servizi).

Soggetti che devono possedere i requisiti e tenuti alla dichiarazione antimafia:

- **impresa individuale: titolare e direttore tecnico (ove previsto)**

- **associazioni:**

- a) legale rappresentante
- b) membri del collegio sindacale
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) direttore tecnico (ove previsto)

- **società di capitali:**

- a) tutti gli amministratori
- b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- c) socio in caso di società con socio unico
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- f) direttore tecnico (ove previsto)

- **società cooperative:**

- a) tutti gli amministratori
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) direttore tecnico (ove previsto)

- **consorzi con attività esterna:**

- a) tutti gli amministratori
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- f) direttore tecnico (ove previsto)

- **società consortili:**

- a) tutti gli amministratori
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- e) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- g) direttore tecnico (ove previsto)

- **gruppi europei di interesse economico:**

- a) legale/i rappresentante/i, imprenditori o società consorziate
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b)
- d) direttore tecnico (ove previsto)

- **società semplice e società in nome collettivo:**

- a) tutti i soci
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- f) direttore tecnico (ove previsto)

- società in accomandita semplice

- a) tutti i soci accomandatari
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- e) direttore tecnico (ove previsto)

- società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

- a) rappresentante stabile in Italia
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) direttore tecnico (ove previsto)

- società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- a) tutti gli amministratori
- b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- e) direttore tecnico (ove previsto)

- raggruppamenti temporanei di imprese:

- a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- b) il direttore tecnico (ove previsto)

2. REQUISITI MORALI :

Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D.lgs n. 159/2011, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

3. CITTADINI EXTRACOMUNITARI:

Per i requisiti morali i cittadini extracomunitari devono allegare alla pratica telematica copia del certificato o attestazione rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana asseverata dalla autorità diplomatica (ambasciata o consolato) italiana, che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'autorità che l'ha rilasciata. (Rif.: *Parere del MISE n° 0043312 del 26/03/2015 – Direttiva del Conservatore n° 03/2014*)

AVVERTENZE

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente procedendo all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale qualora riscontri dichiarazioni non veritiere, procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.lgs. n. 218/2012 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 85 dello stesso Decreto.